

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978¹⁾ e la relativa Ordinanza del 7 novembre 1979²⁾;
- l' Ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998;
- i programmi-quadro d' insegnamento per la preparazione alle maturità professionali;
- la Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;

ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile;

d e c r e t a :

Capitolo I Disposizioni generali

Campo d' applicazione

Art. 1 Il presente regolamento si applica ai corsi per il conseguimento della maturità professionale negli indirizzi stabiliti dall' Ordinanza dell' UFFT sulla maturità professionale del 30 novembre 1998 (OMP) e in quelli di competenza cantonale.

Direzione generale

Art. 2 La sovrintendenza amministrativa e la vigilanza didattica sulla maturità professionale è esercitata dal Dipartimento dell' istruzione e della cultura (DIC)³⁾ per il tramite della Divisione della formazione professionale (DFP), nel rispetto dell' OMP e delle direttive dell' UFFT.

Scuole che preparano alla maturità professionale

Art. 3 Possono essere istituiti corsi per il conseguimento della maturità professionale:

- a) nelle scuole professionali di grado secondario contemplate dalla Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (LFP);
- b) nelle scuole di grado secondario che preparano a professioni di competenza cantonale.

Organizzazione dei corsi per professionisti qualificati

Art. 4 ¹Nei corsi per professionisti qualificati, la DFP può autorizzare un' organizzazione dell' insegnamento per moduli.

²Per i titolari di un diploma di scuola media di commercio (SMC), accanto alla pratica in azienda, può essere previsto un complemento di formazione di almeno 280 lezioni.

Maturità professionale d' indirizzo sociosanitario

Art. 5 Può essere conseguita la maturità professionale d' indirizzo socio sanitario, riconosciuta a livello cantonale e disciplinata da specifico regolamento.

Tasse e materiale scolastico

Art. 6 ¹La frequenza dei corsi di maturità professionale per professionisti qualificati può prevedere il prelevamento di una tassa semestrale, il cui importo è fissato dalla DFP.

²L' acquisto del materiale scolastico personale come pure le spese di partecipazione a uscite di studio sono a carico degli studenti e degli apprendisti.

³La direzione della scuola può richiedere agli studenti e agli apprendisti il versamento di un deposito di garanzia; l' importo non utilizzato viene restituito al termine della formazione.

Capitolo II Ammissione e promozione

Ammissione ai corsi di maturità

professionale paralleli al tirocinio

Art. 7 ¹ Sono ammessi ai corsi di maturità professionale nelle scuole medie professionali (SMP):

- a) i candidati che dispongono della licenza della scuola media con diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori;
- b) i candidati che dispongono della licenza dalla scuola media con al massimo un'insufficienza, non inferiore al 3, e con almeno 4,5 di media nelle materie obbligatorie, ridotta di un decimo di punto per ogni corso attitudinale frequentato.

² I candidati in difetto dei requisiti indicati al cpv. 1 devono superare un esame di ammissione.

³ L' esame di ammissione comprende prove scritte in ognuna delle seguenti materie:

- lingua italiana;
- lingua tedesca;
- matematica.

⁴ L' esame di ammissione è superato quando la media dei risultati ottenuti nelle prove è uguale o superiore a 4 e vi è al massimo un'insufficienza, non inferiore a 3.

⁵ Il Consiglio di Stato può prevedere condizioni aggiuntive particolari per l' ammissione alle scuole a tempo pieno, d' arti e mestieri e d' arte applicata.

⁶ La direzione della scuola decide l' ammissione diretta ai semestri superiori per i candidati che sono in grado di provare di disporre di conoscenze e competenze almeno equipollenti a quelle previste dai rispettivi programmi d' insegnamento semestrali.

Iscrizione ai corsi di maturità professionale per professionisti qualificati⁴⁾

Art. 8⁵⁾ ¹ Per iscriversi ai corsi di maturità professionale per professionisti qualificati i candidati sono tenuti a presentare un dossier personale e a sostenere un colloquio di fronte a una commissione d' esame della sede scolastica di attribuzione o del settore di formazione.

² La DFP stabilisce la forma e i contenuti del dossier personale, i termini di iscrizione ai corsi e la sede di attribuzione del candidato.

Ammissione ai corsi di maturità per professionisti qualificati

Art. 8a⁶⁾ ¹ L' ammissione ai corsi di maturità professionale per professionisti qualificati è decisa dalla commissione d' esame della sede scolastica di attribuzione sulla base del dossier e dell' esito del colloquio.

² Nei corsi di maturità professionale per professionisti qualificati della durata di due semestri, il primo semestre è considerato periodo di prova e il passaggio al secondo semestre avviene quando:

- a) la media delle note sia almeno uguale a 4;
- b) lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4 non superi complessivamente 2 punti.

Promozione nelle scuole a tempo pieno, d' arti e mestieri e d' arte applicata

Art. 9 Nelle scuole a tempo pieno, d' arti e mestieri e d' arte applicata la promozione può essere decisa annualmente. Possono inoltre essere applicate condizioni di promozione supplementari.

Capitolo III Insegnamento

Piani di studio

Art. 10 ¹ La DFP approva i piani di studio e i modelli organizzativi per tutti gli indirizzi di maturità professionale.

² La DFP può accordare alle scuole la facoltà di ampliare l' offerta di materie complementari.

³ Per tutti gli indirizzi di maturità professionale, l' insegnamento comprende l' elaborazione di un progetto interdisciplinare, che viene valutato sulla base di criteri stabiliti dalle direzioni scolastiche.

⁴ L' insegnamento della civica e l' educazione alla cittadinanza sono compresi nella materia Storia e istituzioni politiche.⁷⁾

⁵ La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi è inserita nella materia Storia e istituzioni politiche.¹⁾

Obbligo di frequenza e dispensa dalle lezioni

Art. 11 ¹ La frequenza alle lezioni previste nei programmi-quadro di maturità professionale è obbligatoria.

² In caso di frequenza inferiore all' 85% delle lezioni dispensate in una materia e nel corso di un anno scolastico, la DFP, su proposta della direzione della scuola, può escludere il candidato dai corsi o negargli l'

accesso agli esami finali.⁸⁾

³Può essere dispensato dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dimostra di disporre di conoscenze e competenze almeno equipollenti a quelle previste dal programma-quadro.

⁴La dispensa viene accordata dalla direzione della scuola che può richiedere in ogni momento una verifica del grado di conoscenza-competenza della materia oppure la partecipazione alle prove semestrali di valutazione.

Capitolo IV Esami finali

Materie d' esame

Art. 12⁹⁾ ¹Per tutti gli indirizzi di maturità professionale, le materie fondamentali esaminate sono:

- a) lingua italiana (esame scritto e orale);
- b) lingua tedesca (esame scritto e orale);
- c) lingua inglese (esame scritto e orale);
- d) matematica (esame scritto).

²L' esame di maturità professionale comprende inoltre:

- a) per la maturità di indirizzo commerciale, l' esame di economia politica/economia aziendale/diritto (esame scritto o orale).
- b) per la maturità di indirizzo artistico, tecnico e sociosanitario, a turno, negli anni dispari della sessione d' esame, storia e istituzioni politiche (esame orale) e, negli anni pari, economia politica/economia aziendale/diritto (esame scritto o orale).

³Le materie specifiche di maturità professionale esaminate sono:

- a) per la maturità d' indirizzo tecnico: fisica (esame scritto);
- b) per la maturità d' indirizzo commerciale: contabilità analitica e finanziaria (esame scritto);
- c) per la maturità d' indirizzo artistico: creazione, cultura e arte (esame scritto e orale);
- d) per la maturità d' indirizzo sociosanitario, a turno negli anni pari della sessione d' esame, scienze naturali (esame scritto e orale) e, negli anni dispari, scienze sociali (esame scritto e orale).

⁴Per i modelli integrativi o additivi dei corsi di maturità, a seconda dell' indirizzo professionale del tirocinio, la DFP può prescrivere l' esame in una o più materie specifiche oppure, quando il modello organizzativo adottato lo richiede, autorizzare un' altra alternanza delle materie esaminate a turno.

Periodo degli esami

Art. 13 ¹Gli esami finali si svolgono, di regola, alla fine della formazione, nel periodo fissato dalla DFP.

²Gli esami di lingua italiana, lingua tedesca, matematica e di almeno una materia specifica si svolgono al termine della formazione.

³Nel caso di insegnamento organizzato per moduli, la DFP stabilisce le condizioni di svolgimento degli esami finali.

Dispensa dagli esami in determinate materie

Art. 14 La dispensa dagli esami in determinate materie è accordata dalla DFP su proposta della direzione della scuola.

Attestato federale di maturità professionale

Art. 15 L' attestato federale di maturità professionale viene rilasciato dalla DFP.

Insuccesso agli esami di maturità professionale

Art. 16 ¹Chi frequenta i corsi di maturità professionale durante il tirocinio (modello integrativo o additivo) negli indirizzi tecnico, artistico o artigianale e non supera l' esame finale, ma soddisfa le altre condizioni previste dal rispettivo regolamento di tirocinio, per l' ottenimento dell' attestato di capacità è tenuto a superare un esame sostitutivo di "Cultura generale".

²Gli esami sostitutivi di "Cultura generale" sono regolamentati dalla DFP; l' organizzazione degli stessi compete alle direzioni scolastiche.

³Chi frequenta i corsi di maturità professionale durante il tirocinio (modello integrativo o additivo) nell' indirizzo commerciale e non supera l' esame finale, ma soddisfa le condizioni previste dal rispettivo regolamento di tirocinio ottiene l' attestato, se del caso dopo aver superato i relativi esami integrativi.

⁴I regolamenti interni delle scuole a tempo pieno, d' arti e mestieri e d' arte applicata stabiliscono le modalità di ottenimento dell' attestato di capacità per i candidati che non superano l' esame finale di maturità professionale.

Azioni illecite durante gli esami

Art. 17 ¹La direzione della scuola può escludere dagli esami, per una o più materie, i candidati colpevoli di azioni illecite durante le prove.

²L' esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso che è predisposta dalla direzione della scuola d' intesa con la DFP.

³In caso di azioni illecite giudicate gravi dalla direzione della scuola, l' esclusione può comportare la ripetizione degli esami in tutte le materie durante la sessione successiva.

Capitolo V

Organi della maturità professionale

Commissione cantonale di maturità professionale

Art. 18 ¹La DFP designa una Commissione cantonale di maturità professionale (CCMP).

²Alla CCMP compete l' esame di tutte le questioni connesse con l' applicazione del presente regolamento.

³La CCMP si compone dei capi degli Uffici di formazione interessati, di un rappresentante dei direttori dei corsi di maturità professionale di ogni indirizzo, del coordinatore cantonale ed è presieduta da un capoufficio della DFP.

⁴La CCMP può valersi di altri collaboratori, in particolare dei rappresentanti cantonali in seno alla Commissione federale di maturità professionale.

⁵In aggiunta alla CCMP possono essere istituiti altri organismi di coordinamento settoriali, segnatamente con la SUPSI e altre scuole professionali superiori o i corsi di preparazione agli esami professionali o professionali superiori.

Conferenza dei direttori delle scuole di maturità professionale

Art. 19¹⁰⁾ ¹La DFP riunisce periodicamente la conferenza dei direttori delle scuole di maturità professionale.

²La conferenza dei direttori delle scuole di maturità professionale coordina l' applicazione del presente regolamento e decide in materia di competenza delle scuole.

Esperti di materia

Art. 20 ¹La DFP designa, per la durata del periodo amministrativo, gli esperti di materia per la maturità professionale.

²I compiti degli esperti di materia sono definiti dalla DFP su proposta della CCMP.

³Gli esperti di materia sono, di regola, docenti di scuola universitaria professionale.

Gruppi di materia

Art. 21¹¹⁾ ¹Per ogni materia di maturità professionale viene costituito annualmente un gruppo formato da tutti i docenti di quella materia.

²I gruppi di materia, presieduti dai rispettivi esperti e con la loro collaborazione, hanno il compito di preparare sussidi didattici, elaborare e coordinare i programmi d' insegnamento e gli esami finali.

Capitolo VI

Rimedi giuridici

Ricorsi in materia di valutazione

Art. 22 Contro le decisioni in materia di valutazioni semestrali, finali o d' esame è data facoltà di ricorso conformemente alla Legge della scuola.

Capitolo VII

Disposizioni transitorie

Art. 23 ...¹²⁾

Art. 23a¹³⁾ Le disposizioni dell' art. 12 al cpv. 2 non si applicano ai maturandi che hanno iniziato la scuola professionale prima dell' anno scolastico 2003/2004.

Capitolo VIII

Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 24 Il presente regolamento unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamento è pubblicato

nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2000.

Pubblicato nel BU **2000**, 113.

Note:

- 1) Ora LF del 13.12.2002 sulla formazione professionale.
- 2) Ora ordinanza del 19.11.2003 sulla formazione professionale.
- 3) Denominazione modificata in "Dipartimento dell' educazione, della cultura e dello sport" DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
- 4) Nota marginale modificata dal R 9.7.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 204.
- 5) Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 214; precedente modifica: BU 2002, 204.
- 6) Art. introdotto dal R 9.7.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 204.
- 7) Cpv. introdotto dal R 9.7.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 204.
- 8) Cpv. modificato dal R 9.7.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 204.
- 9) Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 214; precedente modifica: BU 2002, 204.
- 10) Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 214.
- 11) Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 214.
- 12) Art. abrogato dal R 9.7.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 204.
- 13) Art. introdotto dal R 11.5.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 214.